

## **LA RETORICA DEI PROCURATORI GENERALI ALL'INAUGURAZIONE DEGLI ANNI GIUDIZIARI NELLA MILANO FASCISTA.**

Nel secondo decennio fascista hanno avuto particolare risonanza a Milano quattro discorsi pronunciati in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari, dai Procuratori generali della Corte d'appello, alleati fedeli e determinati dell'ordinamento totalitario, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore dei codici del '30, che sottoponevano all'attenzione dei magistrati non solo nuove discipline ma spesso anche istituti del tutto nuovi del diritto penale e della procedura penale.

**Si tratta del discorso** di Antonio Albertini del '31, di quelli particolarmente densi di Eutimio Ranelletti del '32 e del '35, e di Alberto Resignani del '34, uomini del loro tempo, la cui adesione ai valori del fascismo non sembra puramente diplomatica ed esteriore, ma mossa dall'intento di assumere un effettivo ruolo militante.

**Tra i molteplici temi affrontati**, spicca innanzitutto quello delicatissimo e ricco di implicazioni della giustizia minorile. **Già sul finire dell'Ottocento** la creazione di organi giudiziari minorili specializzati era apparsa, in tutta Europa, un'esigenza indifferibile, sotto l'impulso delle più recenti dottrine sociologiche e antropologiche che andavano diffondendosi a livello internazionale.

**In Italia, il primo intervento** che rilevò l'esigenza di un trattamento individualizzato del minore fu la circolare del ministro Orlando del 1908 che, con una serie di raccomandazioni rivolte ai magistrati, pose le basi della specializzazione del giudice per i minorenni, della peculiarità dell'indagine volta a chiarire la personalità del minore e della non pubblicità dei processi a carico di infraventunenni. **A distanza di pochi anni**, il nuovo codice di procedura penale (1913) riprendeva lo

spirito informatore della circolare e fissava una deroga alla garanzia costituzionale della pubblicità dei dibattimenti, stabilita dall'art. 72 dello Statuto Albertino, e non solo vietava l'accesso alle aule di udienza ai minori di diciotto anni (art. 375 comma 2 c.p.p.), ma prevedeva anche che il dibattimento si svolgesse a porte chiuse, se l'imputato aveva meno di diciotto anni e non vi erano coimputati di età superiore: **si voleva così evitare** che il giovane subisse gli effetti di un giudizio di massa, indubbiamente deleteri sul piano pedagogico.

**All'inaugurazione dell'anno giudiziario 1932** Ranelletti ricordò in proposito l'iniziativa che era stata assunta a Milano dall'Associazione Nazionale Cesare Beccaria che, in accordo con la magistratura milanese, aveva istituito, nel '28, il primo Tribunale minorile in forma sperimentale: **la particolarità era che alle cause** partecipassero come consulenti due psichiatri esperti in problemi dell'età evolutiva e che le udienze non venissero celebrate nelle aule consuete, ma in apposite sale messe a disposizione dall'Associazione.

**C'era ormai piena consapevolezza**, ben sottolineata dal procuratore generale di Milano, che i dibattimenti a carico degli imputati minorenni andassero tenuti in sedi separate e lontane dai palazzi di giustizia, per evitare ai più giovani contatti socialmente malsani e impedire che il minore si scaltrisse e si perfezionasse alla scuola del delitto, una volta entrato in contatto coi delinquenti consumati.

**Questa previsione di speciali udienze** venne consacrata dal nuovo codice di rito del '30 (art. 425) che stabiliva che i dibattimenti si svolgessero a porte chiuse, in assenza di coimputati maggiorenni, salva la possibilità che il presidente del tribunale o il pretore autorizzassero la partecipazione di genitori, tutori o rappresentanti di istituti di assistenza sociale.

**Il nuovo codice penale**, dal canto suo, sposava come ben noto la distinzione tutta positivista tra soggetti in condizioni di normalità biologica e psichica, per i quali la pena assolveva una funzione essenzialmente retributiva, e individui anormali,

tra cui venivano inseriti anche i minori, rispetto ai quali la sanzione, sotto forma di misura di sicurezza, acquistava funzioni terapeutiche e di difesa sociale.

**Questo era reso evidente dall'art. 97**, che elevava, rispetto al codice Zanardelli, il limite della non imputabilità assoluta, dai nove ai quattordici anni, accolto a Milano con particolare favore all'inaugurazione dell'anno giudiziario '32, per la dichiarata necessità di dare una base razionale all'imputabilità, col raggiungimento di un'età nella quale si fosse in grado non solo di intendere il senso dei propri atti, ma anche di valutare adeguatamente i motivi della volontà, le conseguenze del proprio fatto e il suo carattere morale se non ancora quello strettamente giuridico. **Secondo Ranelletti, insomma**, non bastava che fosse sviluppata l'intelligenza, ma occorreva un deciso progresso nella formazione etica dell'individuo, ritenuto impensabile prima dei quattordici anni.

**Dai quattordici ai diciotto**, poi, come si metteva in evidenza nello stesso discorso, mentre prima del '30 vi era una presunzione di responsabilità, ora il giovane veniva ritenuto imputabile solo se riconosciuto capace di intendere e di volere (art. 98 c.p.), attraverso un accertamento caso per caso dell'attitudine a determinarsi in modo autonomo e di rendersi conto dell'impatto sociale della propria condotta.

**Se poi il minore, a prescindere dall'età**, veniva riconosciuto non imputabile, se ritenuto socialmente pericoloso, veniva sottoposto alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata (art. 224 c.p.), quest'ultima però solo se i genitori o chi per loro o istituti di assistenza sociale garantissero di provvedere all'assistenza, al controllo e all'educazione del giovane (art. 232 c.p.). **Veniva invece applicata la misura di sicurezza** del manicomio giudiziario ai giovani autori di reati prosciolti per infermità psichica o per sordomutismo, nei cui confronti la pericolosità sociale era presunta (art. 222 c.p.).

**Infine, i minori ritenuti imputabili e condannati** dovevano scontare la pena in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, o almeno, come caldeggiavano i procuratori generali di Milano, in sezioni separate delle carceri comuni, e ricevevano

un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale, nelle ore non destinate al lavoro (art. 142 c.p).

**Un'innovazione concreta del codice Rocco, cui diede ampio risalto nel '32 l'inaugurazione milanese dell'anno giudiziario,** consisteva nell'introduzione del perdono giudiziale, accanto alla liberazione condizionale già prevista dal codice Zanardelli, che consentiva di trascorrere la parte restante della pena in regime di libertà vigilata, se il reo durante la detenzione aveva tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

**Il perdono giudiziale era un istituto** ignoto alla legislazione italiana anteriore al '30, introdotto con effetto retroattivo dal codice Rocco (art. 42 delle disposizioni transitorie e art. 169 c.p.) e accolto con entusiasmo dalla magistratura lombarda che gli riconosceva espressamente la finalità di “salvare dalla perdizione giovani esistenze e favorire in tal modo il progresso civile, rendendo sempre migliori, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale” (Ranelletti).

**Questa misura era riservata** esclusivamente ai minori, definiti da Ranelletti, con tipica oratoria da regime, “i virgulti dell'umanità e il nuovo popolo del domani che il Governo deve plasmare e curare”, e introduceva per la prima volta la rinuncia dello Stato al rinvio a giudizio o addirittura alla pronuncia della condanna, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell'imputato. **Dunque una causa di estinzione** del reato che il magistrato poteva utilizzare quando era in grado di prevedere, con un buon margine di certezza, che il giovane delinquente punibile con una pena non superiore nel massimo a due anni o a diecimila lire di pena pecuniaria, si sarebbe astenuto dal commettere altri reati in futuro.

**In tal modo si perseguiva l'obiettivo** chiarito dai Procuratori generali di Milano ('32) di avviare il minore delinquente alla riabilitazione e di far sì che il suo delitto costituisse un episodio isolato della sua esistenza, da chiudere rapidamente in una breve parentesi e il cui ricordo servisse da monito per il futuro, per impedire che

un primo reato segnasse il minore con un marchio indelebile, attraverso una condanna che, se pure condizionale, non avrebbe comunque cessato di essere tale.

**Si immetteva così nel sistema** una strategia punitiva più elastica e sfaccettata, in cui la pena sospesa o semplicemente minacciata veniva utilizzata come nuovo strumento di dissuasione.

**D'altra parte gli anni Trenta** rappresentano anche sotto un altro profilo un momento decisivo per quanto riguarda l'approccio delle istituzioni alla figura dei minori: venne infatti portata a termine l'organizzazione dell'assistenza amministrativa all'infanzia e alla maternità, iniziata con la celebre legge del '25 istitutiva dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI).

**In questo modo si dava corpo** al progetto della cosiddetta *battaglia demografica*, ben valorizzata dai procuratori generali di Milano nei loro discorsi, in quanto tesa a debellare i tassi di mortalità infantile drammaticamente alti e a favorire una crescita progressiva della popolazione attraverso l'assistenza e la protezione delle gestanti e delle madri abbandonate o bisognose, dei neonati, dei bambini fino ai cinque anni appartenenti a famiglie indigenti e più in generale dei minori fisicamente o psichicamente carenti, o anche materialmente o moralmente abbandonati, travati o delinquenti (fino all'età di diciotto anni). **Si faceva così della maternità e dell'infanzia** una questione di stato, sottratta alla sfera strettamente privata e saldamente legata all'interesse nazionale, secondo la logica dell'ordinamento totalitario

**Nei discorsi dei procuratori generali di Milano** venne dato ampio risalto anche al Tribunale per i minorenni, istituito nel '34 (col R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 convertito nella legge 835/1935) in sintonia col più generale contesto europeo e volto ad apportare, evidentemente, una profonda trasformazione nel sistema giudiziario, ritenuto sempre più inadeguato a farsi carico del settore minorile.

**Il decreto istitutivo costituiva l'ultimo atto** di un lungo processo di elaborazione di strumenti legislativi specifici per il controllo penale dei giovani e vi

trovavano la sintesi sia le conquiste dei più recenti movimenti umanitari emersi a livello internazionale, sia le teorie positivistiche che promuovevano, nei confronti dei minori, l'attenuazione del rigore delle misure repressive e il potenziamento degli strumenti educativi. **A dire il vero, però, questa nuova istituzione** rappresentava anche un tipico prodotto del regime fascista che ne favorì la nascita, in realtà, più per ragioni di prestigio e di propaganda che di effettiva presa di coscienza della necessità di promuovere la condizione minorile.

**Come venne chiarito dal procuratore generale Resignani** nell'imminenza dell'entrata in vigore del decreto, il Tribunale minorile, unico per tutto il territorio della Corte d'Appello, era costituito da due magistrati togati (il presidente e un giudice a latere) e da un cittadino dedito all'assistenza sociale, scelto tra i cultori dell'antropologia criminale o della biologia, pedagogia, psichiatria o psicologia (art. 2 R.D.), così da essere in grado di interpretare i comportamenti dei giovani e le dinamiche familiari che vi erano alla base: **un organo giudiziario, dunque, che, secondo le parole del magistrato, doveva condurre il giudizio “con indulgenza, ma anche con la necessaria severità paterna”**, abilitato a raccogliere pareri e informazioni senza alcuna formalità di procedimento, quando si trattava di determinare la personalità del minore e le cause della sua condotta irregolare, secondo i dettami della scuola positiva e dell'approccio multifattoriale.

**Il garantismo della scuola classica** era invece alla base degli articoli 12 e 16 del decreto: il primo, che verrà di fatto eluso per molto tempo, prevedeva che la difesa del minore fosse assunta da professionisti iscritti ad un apposito albo, formato da avvocati disposti a prestare la loro opera, come puntualizzava Resignani, **“con amore e gratuitamente”**; **l'art. 16 stabiliva invece** che le udienze si dovevano tenere a porte chiuse, a meno che il giudice non ritenesse opportuno farvi assistere i genitori o i tutori dell'imputato, perché si rendessero conto delle rovinose conseguenze della loro incuria nell'educazione del giovane.

**Nonostante il proclamato carattere educativo e protettivo** di queste nuove istituzioni, sbandierato a più riprese dagli stessi procuratori generali, lo scopo non dichiarato perseguito dal regime era però, soprattutto, quello in linea coi dettami della scuola positiva di contenere e controllare i giovani devianti, anziché quello autentico di correggerli e di educarli, all'interno di strutture che erano in realtà del tutto simili alle carceri comuni e che finivano per rendere più profonda la spaccatura già esistente tra i minori devianti e la società civile. **Veniva in sostanza negata e rimossa** l'idea del minore autonomamente e volontariamente deviante, così da arrivare al suo pieno allontanamento dalla famiglia e dall'ambiente di provenienza, ritenuti *a priori* inadeguati, malsani e travianti, con la conseguenza di emarginarli ulteriormente e di ricorrere ad una pena utilizzata più come terapia per un delinquente malato che come strumento di effettivo recupero sociale.

**La medesima sintonia** tra la concezione autoritaria e repressiva del diritto penale e le soluzioni tecniche elaborate dalla scuola positiva si manifesta in tutta evidenza anche nell'introduzione, da parte del legislatore fascista, delle misure di sicurezza, volte a difendere la società dal pericolo della recidiva e dell'abitudine e professionalità criminosa, strumenti efficaci di profilassi criminale più che di recupero sociale del colpevole.

**Accanto alla pena**, che rimaneva il principale strumento di difesa repressiva contro la criminalità, il codice Rocco adottava infatti i mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, da applicare generalmente dopo la commissione di un reato. **Come si precisava all'inaugurazione dell'anno giudiziario '32**, queste misure non andavano confuse con le pene, né tantomeno si sostituivano ad esse, come avrebbero invece voluto i positivisti, in quanto orientate a fini di volta in volta socialmente eliminativi, correttivi, educativi o terapeutici di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

**La nozione di pericolosità sociale** che faceva ingresso nel nostro ordinamento col codice penale del '30 era simile ma non del tutto coincidente con la pericolosità

propugnata dai positivisti: **era infatti una caratteristica** non necessaria ma eventuale dell'autore del reato, un presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza e non della pena e un elemento distintivo non necessariamente permanente del delinquente, da valutare, a detta di Ranelletti ('35), alla luce dei motivi a delinquere e della personalità del reo, dei suoi precedenti penali, della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, e, più in generale, delle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del delinquente. **Si respingeva invece il criterio della temibilità**, enunciato da certa parte della scuola positiva, poiché, come si diceva senza giri di parole, temere qualcuno è un sentimento di debolezza e di viltà che si addice ad individui pavidi, ma non certo ad uno Stato e meno che meno allo Stato fascista.

Come traspare però dal discorso inaugurale di Antonio Albertini del '31, al di là delle colorite dichiarazioni di programma, le misure di sicurezza introdotte col codice Rocco rivelavano la precisa intenzione di creare uno strumento repressivo più esteso e generalizzato di quello che si sarebbe potuto ottenere ricorrendo alla sola pena retributiva: **infatti, applicando le misure di sicurezza** in forma aggiuntiva nei confronti dei soggetti imputabili o in sostituzione della pena nei confronti dei non imputabili, si realizzava un surplus di punibilità che veniva a dilatare il campo d'azione dell'intervento repressivo dello Stato. **Per di più il loro carattere sostanzialmente neutralizzativo** più che rieducativo ne valorizzava una funzione socialmente eliminativa perfettamente coerente col sistema di pensiero imperante.

**In sintesi dove la pena non poteva arrivare** o nei casi in cui era insufficiente, scattavano le misure di sicurezza che, grazie alla loro natura amministrativa, consentivano di superare gli ostacoli che il principio di legalità frapponeva ad un uso indiscriminato della pena retributiva. **L'ambiguità di questi provvedimenti** derivava proprio dalla loro duplice natura: da un lato, per farli funzionare come vere e proprie sanzioni penali, venivano inclusi nel codice penale e ne veniva affidata la gestione al potere giudiziario; **dall'altro, per aggirare il principio di legalità**, ne veniva sottolineata anche dai procuratori generali di Milano la natura amministrativa.

**Una simile penetrazione di criteri** dell'amministrazione nel campo del diritto era peraltro perfettamente coerente coi pervasivi controlli che il fascismo esercitava nei confronti della magistratura e, più in generale, con tutta una serie di ingerenze che l'esecutivo andava estendendo alle sfere tradizionalmente di spettanza del potere giudiziario, in nome del "tutto nello Stato, nulla fuori dallo Stato, nulla contro lo Stato".

**All'origine dell'introduzione delle misure di sicurezza** nel codice Rocco c'era però, soprattutto, una motivazione politico-criminale, ben chiarita nelle inaugurazioni milanesi di quegli anni giudiziari: **in una fase storica in cui si registravano impennate** delle forme più gravi di reato, si puntava ad aggiungere al sistema un più penetrante strumento di contrasto della criminalità dei plurirecidivi. **Si voleva in sostanza predisporre** un congegno svincolato dai limiti garantistici propri della pena e in particolare dai termini di durata imposti dal principio di legalità, dal divieto di applicazione retroattiva e dall'ancoraggio alla colpevolezza individuale.

**Nasceva così il discusso "sistema del doppio binario"**, che mirava, anche nelle intenzioni dei procuratori generali di Milano, sia a punire i colpevoli con una pena proporzionata alla gravità del reato, sia a prevenire la pericolosità sociale. **E questo non indicava soltanto la compresenza** in uno stesso ordinamento di sanzioni penali di natura diversa, ma anche la possibilità di applicare ad un medesimo soggetto, che fosse riconosciuto al tempo stesso imputabile e socialmente pericoloso, tanto la pena quanto la misura di sicurezza. **Un sistema che, evidentemente, recava in sé** una pesante contraddizione tecnica, in quanto presupponeva una concezione per così dire bipolare e dissociata dell'individuo: **libero e responsabile per un verso**, e come tale suscettibile di pena; determinato e pericoloso per un altro, e quindi assoggettabile alla misura di sicurezza.

**Alla base di questo nuovo istituto** vi era in sostanza il principio su cui si reggeva l'intero impianto del codice Rocco e fatto proprio dalla stessa classe giudicante, secondo cui compito primario dello Stato è la conservazione e la difesa

dell'ordine sociale fino al parossismo, da cui l'esigenza che i soggetti ritenuti socialmente pericolosi venissero collocati nella fisica impossibilità di nuocere ulteriormente.

**Decidere caso per caso** quanto dovesse durare la misura di sicurezza temporanea, una volta trascorso il minimo fissato dalla legge, era compito del giudice di sorveglianza (art. 207- 208 c.p.).

**Questa nuova figura di magistrato** venne istituita dai codici del '30 e dal Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e di Pena del '31 (R.D. 18 giugno 1931 n. 787), col compito ben illustrato da Ranelletti di vigilare sull'esecuzione della pena detentiva, di modificare il trattamento del condannato e di tutelare i suoi diritti, per far sì che la sanzione divenisse effettivamente mezzo di rieducazione e di rigenerazione del reo.

**L'ammissione al lavoro all'aperto** era una delle più importanti competenze deliberative del giudice di sorveglianza, non a caso l'unica delle sue funzioni prevista anche dal codice penale (art. 144, comma 2°). **Il lavoro era difatti considerato** un punto focale della vita carceraria e della nuova concezione del sistema punitivo, oltre che più in generale del vivere civile, volto anche alla rieducazione morale del reo, poiché – come sosteneva il procuratore generale di Milano con l'enfasi tipica della retorica dell'epoca – “nessuna forza è moralmente più depressiva, più avvilita, più distruttiva dell'ozio e nessuna più fortificatrice del lavoro”. **Un'attività lavorativa da retribuire** al pari di quella dei lavoratori liberi, con compenso in parte destinato al risarcimento del danno.

**Al giudice di sorveglianza spettavano poi**, appunto, ampi poteri in materia di misure di sicurezza, in relazione alla natura variabile della pericolosità sociale dell'individuo, per far sì, come notava ancora una volta Ranelletti, che tendessero in concreto al riadattamento alla vita civile dei soggetti socialmente pericolosi.

**Tutto ciò richiedeva, a giudizio di Resignani** ('34), non solo un buon corredo di cognizioni scientifiche, per fare esatto apprezzamento del grado di pericolosità

individuale, ma anche una profonda conoscenza dell'animo umano e in più – come si diceva con una malcelata concessione al paternalismo – “un largo senso di umanità”, unito però a grande prudenza, per sfuggire ai sottili accorgimenti di delinquenti scaltri e incorreggibili, e penetrare invece nelle coscienze di quanti erano ancora animati, in fondo, da buoni sentimenti, così da rafforzarli e renderli predominanti sulle inclinazioni al male.

**Una volta di più, ambiziose e altisonanti** dichiarazioni di programma, dall'evidente sapore propagandistico e autocelebrativo, volte almeno in parte a mascherare, secondo le sottili trame della politica invisibile, i reali obiettivi della riforma penale, più di profilassi criminale e sostanzialmente neutralizzativi dei soggetti devianti, che di un loro effettivo recupero morale e sociale.